

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere
Anna ZANELLA	Referendario-relatore

nel giudizio iscritto al n. 2630 del registro di segreteria sul conto n. 30703 dell'agente contabile, in qualità di economo della COMUNITA' COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA, per l'esercizio finanziario 2022, compilato d'ufficio in relazione alla gestione dell'agente contabile TINKHAUSER HEIDI

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 7 maggio 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario Anna Zanella, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer e l'avv. Mirko Guarienti;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 10/2026 il magistrato designato all'esame del conto dell'agente contabile in qualità di economo della Comunità Comprensoriale Valle Pusteria, compilato d'ufficio, per l'esercizio finanziario 2022, in relazione alla gestione dell'agente contabile Tinkhauser Heidi, e iscritto al n. 2630 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt.

145 e 147, del c. g. c., l'esame dello stesso.

Al riguardo, ha precisato che il conto non risulta sottoscritto dall'agente contabile in quanto ella ha cessato il servizio a seguito di procedimento disciplinare a suo carico e che non risulta agli atti che l'Amministrazione abbia ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 614, lett. b), R.D. n. 827/1924.

Ha poi evidenziato, preliminarmente, un profilo di improcedibilità non risultando effettivamente adempiuto l'obbligo di resa del conto così come previsto dall'art. 139, comma secondo, c.g.c. in quanto il conto risulta carente in relazione all'attendibile e trasparente rappresentazione dei fatti di gestione posto che le informazioni ivi riportate non appaiono esaustive e idonee ad evidenziare l'oggetto e i risultati della gestione contabile.

Ha rilevato, infine, che, in relazione all'esercizio 2022, parrebbero essere stati depositati più conti (nello specifico conti 30701, 30702 e 30703), con conseguente rappresentazione frazionata di un'unica gestione.

2. La Procura regionale, in sede di conclusioni, ha condiviso le argomentazioni del Magistrato istruttore e ha richiesto che venisse dichiarata l'improcedibilità del conto, rilevando inoltre che le indennità corrisposte agli utenti delle strutture sociali, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 883/2018 (poi abrogata dalla n. 849/2025), non sarebbero qualificabili come spese economali.

Ha in ogni caso evidenziato che le ulteriori spese elencate nei conti sono inammissibili in quanto programmabili e prive di urgenza (pagg. 7 e 29 della memoria conclusiva dd. 23.05.2026).

3. L'Amministrazione non ha depositato alcuna memoria in vista dell'udienza.

L'agente contabile, Heidi Tinkauser, si è regolarmente costituita con il patrocinio degli avv.ti Mayr e Guarienti, evidenziando che il conto era stato compilato d'ufficio e che non le era stato chiesto di esaminare e sottoscrivere il rendiconto.

Ha precisato quale fosse il procedimento per i c.d. premi mensili, rilevando che le quietanze e i rendiconti sono in possesso della Comunità Comprensoriale Valle Pusteria che potrà, quindi, provvedere alla ricompilazione del conto in un unico documento unitario e analitico.

Ha concluso chiedendo il discarico, con vittoria di spese o in subordine con compensazione.

4. Il Collegio ritiene che il conto in esame debba essere dichiarato improcedibile in quanto, come evidenziato dal Magistrato istruttore e condiviso anche dalla Procura Regionale, nonché non precipuamente contestato dalla difesa dell'agente contabile, le informazioni ivi riportate non sono complete e idonee a evidenziare i risultati della gestione.

A ciò si aggiunga che nel conto giudiziale viene indicato "premi mensili" ex art. 9 della l.p. n. 20/1983; legge che, però, è stata integralmente abrogata dall'art. 37 l.p. n. 7/2015, entrata in vigore ben prima dell'esercizio finanziario di cui si discute.

Non è stato, quindi, adempiuto l'obbligo di resa del conto, *«consistente nella rappresentazione dei risultati della gestione contabile dell'agente, con i movimenti in entrata ed in uscita analiticamente descritti per*

specificazione degli importi, dei titoli e delle causali, costituiti anche dalla differenziazione delle partite di carico e delle partite a discarico dell'agente contabile, in modo da rappresentare i fatti di gestione in modo tale da consentirne il raccordo con le scritture contabili dell'ente.» (Sez. Campania, sent. n. 705/2023), con conseguente dichiarazione di improcedibilità.

Dalla dichiarazione di improcedibilità consegue obbligo di depositare presso questa Sezione, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, un nuovo conto adeguatamente compilato, contenente le sole spese aventi una attinenza con la gestione economale e volendo anche valutare – laddove ne sussistano i presupposti, allo stato non noti attesa la carente documentazione agli atti – il deposito di un unico conto per ciascuna annualità di esercizio finanziario.

5. Trattandosi di una pronuncia in rito e non sul merito, nulla per le spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara improcedibile il conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

L'estensore

Il presidente

Anna Zanella

Enrico Marinaro

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno

19.05.2026